

FISCOPIÙ

Detrazione IVA: l'arrivo differito non giustifica lo slittamento dei termini di pagamento

di **La Redazione**

News del 28 marzo 2018

Un nota congiunta di ANC e CONFIMI INDUSTRIA offre un'interpretazione "distensiva" basata sulla distinzione fra dies a quo "teorico" e dies a quo "esercitabile".

L'arrivo differito della fattura non giustifica alcun slittamento dei termini di pagamento. È questo, in sintesi, il messaggio contenuto nella nota congiunta emessa ieri dall'**Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti** e da **Confimi Industria**. Al centro del discorso il tema della detrazione dell'IVA e l'atteggiamento, sempre più diffuso, si ritiene che l'IVA di una fattura datata fine mese, ma arrivata i primi giorni del mese successivo, non possa più essere detratta dal cessionario/committente già con la liquidazione relativa al mese di emissione (mese di esigibilità dell'imposta) con conseguente slittamento del *dies a quo* (momento iniziale) del diritto alla detrazione. Un'interpretazione che poggia sul "criterio dell'arrivo" delineato dalla [Circolare 1/E/2018](#) dell'Agenzia delle Entrate che, però, come sottolineato nella nota di ANC e Confimi, *"doveva essere accolto (solo) come una soluzione per la gestione delle fatture di fine anno (questo era il problema) ma da più parti viene invece interpretato come una complicazione per le fatture di tutto il resto dell'anno"*.

A giudizio di ANC e Confimi Industria, invece, vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione "distensiva" basata sulla distinzione fra *dies a quo* "teorico" (che sorge con l'esigibilità) e *dies a quo* "esercitabile" che consenta la detrazione delle fatture con IVA esigibile che siano pervenute (possesso) in tempo utile per la detrazione in sede di liquidazione ai sensi dell'[art. 1](#) del D.P.R. 100/98. Norma, quest'ultima, che, a giudizio delle due Associazioni, non solo non è stata abrogata ma non risulta nemmeno in contrasto con gli insegnamenti giurisprudenziali comunitari.

Alla nota è allegato un **fac-simile di risposta** che i fornitori possono rendere ai clienti che pretendono lo slittamento dei termini di pagamento nel caso di fattura non arrivata nello stesso mese della fornitura. Risposta *"dove si sostiene e argomenta"* si legge nella nota *"come tale "pretesa" sia destituita di qualsiasi fondamento a prescindere dall'interpretazione restrittiva o "distensiva" che il singolo vorrà applicare in merito alla vicenda della formazione del dies a quo"*.